

Comune di Mortegliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Zuliani Roberto	Sindaco	Presente
Fasano Luca	Componente del Consiglio	Presente
Uanetto Marco	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Simone	Componente del Consiglio	Presente
Pertoldi Magali	Componente del Consiglio	Presente
Tammaro Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Contin Lorena	Componente del Consiglio	Presente
Bearzotti Anna	Componente del Consiglio	Presente
Zuliani Orlando	Componente del Consiglio	Presente
Borsetta Barbara	Componente del Consiglio	Assente
Michelutti Angela	Componente del Consiglio	Presente
Morandini Eva	Componente del Consiglio	Presente
Comand Gioella	Componente del Consiglio	Assente
Zuppello Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Di Giusto Pierino	Componente del Consiglio	Presente
Brotto Fabiano Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Moro David	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario Comunale dott. Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Zuliani Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Proposta nr. 26 del 16/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto "Validazione dei piani economico-finanziari 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A."

RICHIAMATO:

- ✓ l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- ✓ in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

TENUTO CONTO che per il Comune di Mortegliano l'Ente territorialmente competente è l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituita dalla legge regionale aprile 2016 n. 5;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge n.228/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

TENUTO CONTO che:

- ✓ le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- ✓ dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- ✓ le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI; le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, approvato con deliberazione 9/2026, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2026 ammonta ad € 772.707,09 e che per l'articolazione delle tariffe si suddivide in € 274.141,00 per costi fissi e in € 498.566,09 per i costi variabili;

CONSIDERATO che l'importo della tari dovuta per le utenze non domestiche relativa al mercato settimanale è di € 2.971,91;

ATTESO che il PEF per l'anno 2026, relativo alla gestione del Comune di Mortegliano prevede un limite alla crescita tariffaria posto al 2,56% rispetto al PEF dell'anno precedente;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 20xx è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 200xx+1 (ovvero mediante rimessa diretta);

RITENUTO:

- ✓ di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- ✓ pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ di approvare i prezziari per i servizi ausiliari e alle manifestazioni (ALL C e D)

RITENUTO di recepire e adottare il PEF 2026 per il Comune di Mortegliano, così come validato nella seduta del 30.06.2026 deliberazione n. 21 da parte dell'AUSIR;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- ⇒ 31 Luglio 2026 – I Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2025.
- ⇒ 30 ottobre 2026 – II Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2025.
- ⇒ 28 febbraio 2027 – Rata a conguaglio.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta dà i seguenti risultati:

Esito della votazione:

Presenti:	n. 14
Assenti:	n. 03
Votanti:	n. 14
Favorevoli:	n. 10
Contrari:	n. 00
Astenuti:	n. 04 (Morandini, Zuppello, Di Giusto, Brotto)

Con voti favorevoli nr. 10, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di recepire il piano finanziario 2026 allegato alla presente deliberazione, validato dall'AUSIR, redatto con i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 21/2026 (allegato A);

3. di recepire e prendere atto dei relativi allegati inviati a corredo dal gestore del Servizio A&T2000 SPA;
4. di approvare per l'anno 2026, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
5. di approvare il prezzario dedicato alle manifestazioni (Allegato D) e ai servizi ausiliari (Allegato C), per i quali, in ogni caso, è previsto l'adeguamento alle fluttuazioni di costo dei relativi servizi;
6. di dare atto che:
 - ✓ con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 - ✓ le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
7. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2026 sono le seguenti:
 - ⇒ 31 Luglio 2026 – I Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2025.
 - ⇒ 30 ottobre 2026 – II Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2025.
 - ⇒ 28 febbraio 2027 – Rata a conguaglio.
8. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Inoltre, considerata l'urgenza, successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i seguenti risultati:

Presenti:	n. 14
Assenti:	n. 03
Votanti:	n. 14
Favorevoli:	n. 10
Contrari:	n. 00
Astenuti:	n. 04 (Morandini, Zuppello, Di Giusto, Brotto)

Con voti favorevoli nr. 10, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

Mortegliano, 24/07/2026

IL RESPONSABILE D'AREA
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA FALCON

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti.

Mortegliano, 24/07/2026

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
dott.ssa Patrizia Falcon

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.TO DOTT. ROBERTO ZULIANI

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. VINCENZO GRECO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/08/2026 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15/08/2026 ai sensi della L.R. 11/12/2003 n.21 e successive modificazioni.

Comune di Mortegliano, lì 01/08/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA SARA NARDINI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente delibera diventerà esecutiva il 15/08/2026, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to[--SGRTR--]

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE